

**ORGANISMO PARITETICO EDILE BIELLESE PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DELLA
PROVINCIA DI BIELLA**

Statuto

Art. 1 Costituzione

Ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituito l' O.P.E.B - ORGANISMO PARITETICO EDILE BIELLESE PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA, tra il Collegio Costruttori ANCE Biella, Confartigianato Biella e CNA Biella e la Feneal-UIL, la Filca-CISL e la Fillea-CGIL territoriali.

L'O.P.E.B. non ha scopo di lucro e non può distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita.

L' O.P.E.B. è lo strumento per il perseguimento dei fini istituzionali previsti dal presente statuto e dai contratti ed accordi collettivi stipulati tra A.N.C.E., Associazioni Artigiane Confartigianato, CNA e le Federazioni nazionali dei lavoratori (FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL) nonché tra le rispettive Associazioni territoriali della Provincia di Biella.

L'O.P.E.B costituisce per l'edilizia l'organismo paritetico di cui all'art. 2, lett. ee) del T.U. sulla Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008).

Le norme di costituzione e statutarie dell' O.P.E.B sono stabilite esclusivamente dai contratti ed accordi nazionali stipulati dalle parti di cui al punto 1 del presente articolo e, nell'ambito di quanto previsto, dai contratti ed accordi collettivi territoriali.

Dette pattuizioni nazionali nonché quelle locali stipulate sulla base di tali pattuizioni determinano direttamente effetti nei confronti dell' O.P.E.B..

Eventuali pattuizioni assunte da una o più organizzazioni predette al di fuori della contrattazione collettiva di cui all'ultimo periodo del comma precedente non determinano effetti nei confronti dell'Ente.

L'O.P.E.B, ha sede in Biella, in via Botalla .

Il Consiglio di Amministrazione può, con propria delibera, modificare e/o istituire nuove sede.

La durata dell' O.P.E.B. è indeterminata nel tempo.

Art. 2 Partecipazione al sistema paritetico per la formazione e la sicurezza in edilizia

L' O.P.E.B. fa parte del sistema nazionale paritetico di categoria coordinato per la formazione dal FORMEDIL nazionale e dalle sue articolazioni regionali e per la sicurezza e salute dalla CNCPT e dai suoi coordinamenti regionali ovvero del costituendo Ente Unico (SBC) previsto dal vigente accordo collettivo nazionale del 1° luglio 2014 secondo quanto previsto dai contratti ed accordi collettivi di cui all'art. 1 del presente statuto.



Art. 3 Scopi statutari

L'O.P.E.B, nel campo della formazione, ha per fini istituzionali la promozione, l'organizzazione, l'attuazione, nel proprio ambito territoriale, di iniziative di orientamento e prima formazione per i giovani che entrano nel settore edile, iniziative di formazione continua, qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento per operai, impiegati amministrativi, tecnici, quadri, dirigenti, datori di lavoro, professionisti e ogni altra figura inerente e/o affine al settore dell'edilizia come previsto dal CCNL 1 luglio 2014 e al mondo del lavoro e dell'istruzione/formazione in generale, secondo le esigenze del mercato del lavoro.

All'O.P.E.B sono attribuite, altresì, le funzioni relative alla borsa lavoro, (BLEN) quale strumento di facilitazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore delle costruzioni, nell'ambito del sistema costituito a tal fine dai contratti ed accordi collettivi di cui all'art.1del presente statuto.

L'O.P.E.B, nel campo della sicurezza, ha per scopo lo studio di problemi generali e specifici inerenti la prevenzione degli infortuni, l'igiene del lavoro e in genere il miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte, suggerimenti e promuovendo o partecipando ad idonee iniziative; lo sviluppo di servizi di supporto a imprese e lavoratori in materia di sorveglianza sanitaria; l'effettuazione nei luoghi di lavoro rientranti nei territori di competenza, di visite tecniche finalizzate a supportare le imprese, nell'individuazione di soluzioni tecniche ed organizzative dirette a garantire e migliorare la salute e sicurezza sul lavoro; l'attuazione delle procedure dell'asseverazione con il rilascio del relativo attestato.

Art. 4 Attività dell'O.P.E.B.

Le attività dell'O.P.E.B. si esplicano in due aree operative, formazione e sicurezza/salute, strettamente integrate tra di loro.


Per realizzare gli scopi ed i fini di cui al precedente articolo, l'O.P.E.B. si avvale:

- della propria struttura tecnica;
- delle altre strutture paritetiche costituite ai sensi del vigente c.c.n.l. dell'edilizia, stipulato tra le parti sociali nazionali di cui all'art. 1;
- di soggetti pubblici o privati competenti in materia.

1. In particolare, le attività di orientamento e formazione di cui al comma 1 dell'art. 3 saranno rivolte a:

- a) giovani inoccupati o disoccupati da avviare al lavoro nel settore edile;
- b) giovani neo diplomati e neo laureati;
- c) giovani titolari di contratti di apprendistato;
- d) personale (operai, impiegati tecnici, quadri e dirigenti) dipendente da imprese;
- e) manodopera femminile per facilitare l'inserimento nel settore edile;
- f) lavoratori in mobilità;
- g) ogni altra figura inerente e/o affine al settore dell'edilizia e al mondo del lavoro e dell'istruzione/formazione in generale. Inoltre, le attività di orientamento e formazione potranno essere rivolte verso datori di lavoro e professionisti del settore.

L'O.P.E.B. organizza ed attua attività di formazione specifica ed integrata per la sicurezza come previsto dall'art. 51 del D.L.gs 81/2008 e dagli Accordi Stato-Regione. In particolare, in conformità



a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, stipulata dalle Associazioni nazionali cui aderiscono quelle territoriali di cui all'art. 1, nonché dalla contrattazione integrativa stipulata dalle Organizzazioni territoriali tale formazione si rivolge a:

- a) lavoratori che si inseriscono per la prima volta nel settore edile;
- b) lavoratori assunti con contratto di apprendistato;
- c) tecnici, capisquadra, capicantiere e preposti;
- d) lavoratori occupati;
- e) rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- f) coordinatori in materia di sicurezza e salute;
- g) responsabili del servizio di prevenzione e protezione
- h) datori di lavoro
- i) ogni altra figura prevista dal D.Lgs. 81/2008 nonché da altre disposizioni di legge in materia.

Laddove l'O.P.E.B, per accertate obiettive difficoltà, non possa organizzare corsi in proprio, questi potranno essere affidati, sotto il controllo dell'O.P.E.B. medesimo, ad altro ente Bilaterale di cui al CCNL di settore edile.

2. Nel campo della sicurezza, di cui al comma 3 dell'art. 3, l'attività formativa dell'ufficio sicurezza potrà essere effettuata in collaborazione con l'ufficio formazione.

In particolare, l'O.P.E.B:

a) suggerisce l'adozione di iniziative dirette:

-allo svolgimento dei corsi di prevenzione per le persone preposte all'attuazione della normativa antinfortunistica;

-all'introduzione e allo sviluppo dell'insegnamento delle discipline prevenzionali nell'ambito della formazione professionale per i mestieri dell'edilizia.

-all'attuazione di interventi informativi e formativi in materia di sicurezza e salute;

b) promuove iniziative per la diffusione anche nei luoghi di lavoro di materiale di propaganda sui temi della sicurezza e della salute;

c) si avvale delle segnalazioni riguardanti i problemi della prevenzione, dell'igiene e delle condizioni ambientali nei cantieri e negli stabilimenti, che potranno essere effettuate da ciascuna delle Organizzazioni rappresentate nell'O.P.E.B., dalle rappresentanze sindacali unitarie, dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS ed RLST), dai datori di lavoro o dai lavoratori;

d) esercita ogni opportuno intervento nei luoghi di lavoro per favorire l'attuazione delle norme di legge sugli apprestamenti, le misure prevenzionali e sull'igiene del lavoro, nonché sulle condizioni ambientali in genere, avvalendosi allo scopo di tecnici professionalmente qualificati. Il tecnico incaricato della visita in cantiere, ha il compito di fornire chiarimenti e consigli al rappresentante dell'impresa ed ai lavoratori e/o ai loro rappresentanti, nonché di impartire immediatamente le istruzioni ritenute più opportune, indicandone i tempi di attuazione, e di riferire tempestivamente al Direttore/Segretario. Ove possibile, allo scadere dei predetti termini, sono effettuate successive visite allo scopo di accertare l'attuazione delle misure suggerite.

Sulla relazione dei tecnici, il Comitato di Presidenza, al quale compete valutare le comunicazioni da fornire al riguardo al Consiglio di Amministrazione, è informato tramite il Direttore/Segretario.

Ove risulti che le istruzioni fornite e gli interventi effettuati non hanno sortito esito, il CdA ne dispone la segnalazione alle Organizzazioni Territoriali di cui all'art.1 per le iniziative del caso.

Le procedure di cui sopra non esonerano le imprese da eventuali loro responsabilità penali, né le esimono dal dare applicazione alle disposizioni o prescrizioni che fossero ad esse impartite dai competenti Organi ispettivi o di controllo previste dalla legge.



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller initials in the center, and a circled signature on the right with the number 3 below it.

Per l'O.P.E.B. il numero delle visite in cantiere non potrà essere inferiore al parametro individuato nazionalmente.

e) svolge l'attività di asseverazione delle imprese edili che ne facciano richiesta in conformità alle indicazioni del Dlgs.n.81/2008 e s.m.i. E secondo le procedure stabilite dal Sistema Bilaterale Nazionale

f) può svolgere su richiesta delle imprese attività di consulenza in materia di sicurezza e igiene del lavoro secondo le indicazioni fornite dal CdA dell'O.P.E.B.

g) inoltre:

- svolge i compiti di conciliazione delle controversie di cui all'art. 51 del T.U. sulla Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008);

- provvede al rilascio dell'attestazione prevista dall'art. 51, comma 3-bis, del T.U. sulla Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008);

- svolge funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori;

- provvede alla istituzione e conservazione di un "anagrafe" dei nominativi dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, eletti o designati nel territorio di competenza dell'O.P.E.B., rilasciando una certificazione dell'avvenuta formazione;

L'O.P.E.B. può sviluppare ogni attività di ricerca e formazione utile al raggiungimento dei suoi scopi, nonché progetti in materia di sicurezza; inoltre fornisce consulenze alle imprese, organizzando anche attività formative specifiche su richiesta delle stesse. L'attività dell'O.P.E.B. viene svolta in conformità con gli orientamenti degli Organismi nazionali di coordinamento FORMEDIL, CNCPT, ovvero del costituendo Ente Unico (SBC) previsto dal vigente accordo collettivo nazionale del 1° luglio 2014, ed eventuali articolazioni regionali.

Art. 5 Rappresentanza legale

La rappresentanza legale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 Entrate

Le entrate dell'O.P.E.B. sono costituite da:

a) contributi stabiliti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Organizzazioni nazionali di cui all'art. 1 e nell'ambito di questi dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia di Biella, ad esse aderenti;

b) interessi attivi, proventi e dividendi;

c) sanzioni per ritardato versamento dei contributi di cui alla lettera a);

d) entrate derivanti da prestazioni rese a terzi;

e) somme riscosse per lasciti, donazioni, elargizioni e in genere per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo ordinario e straordinario riguardante la gestione dell'O.P.E.B.;

f) finanziamenti e sovvenzioni di Ministeri, Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici e Privati nazionali ed internazionali.

I contributi di cui alla lettera a) del presente articolo, qualora l'aliquota stabilita territorialmente fosse unica ed indistinta, dovrà prevedere una percentuale non inferiore a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, stipulata dalle Associazioni nazionali cui aderiscono quelle



territoriali di cui all'art. 1, nonché dalla contrattazione integrativa stipulata dalle Organizzazioni territoriali.

Art. 7 Prelevamenti e spese

Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione o il movimento di fondi dell'O.P.E.B. deve essere effettuato con firma abbinata di Presidente e Vicepresidente.

Art. 8 Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'O.P.E.B. è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo vengano in proprietà dell'O.P.E.B.;
- b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve di accantonamenti;
- c) dalle somme che per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni di Legge, sono destinate ad entrare nel patrimonio dell'O.P.E.B.

Art. 9 Organi Amministrativi e di Controllo

Sono organi dell'O.P.E.B.:

- il Presidente
- il Vicepresidente
- il Comitato di Presidenza
- il Consiglio di amministrazione
- il Collegio sindacale

Gli organi dell'O.P.E.B. sono vincolati ad applicare gli accordi nazionali e territoriali e a non assumere decisioni in contrasto con gli stessi oltre a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie degli accordi nazionali medesimi.

Nell'ipotesi che a livello territoriale si ravvisi la necessità di introdurre un organismo più ampio, aggiuntivo a quanto previsto di norma, es. Consiglio Generale, le parti territoriali ne sottoporranno la necessità alle parti Nazionali.

Art.10 Gratuità delle cariche

Tutte le cariche negli organi di Amministrazione e di Controllo, con eccezione del Collegio sindacale, sono a titolo gratuito.

Eventuali diverse pattuizioni in essere sono nulle.

Eventuali rimborsi saranno effettuati solo dietro presentazione di giustificativi a piè di lista.



5

Art.11 Consiglio di Amministrazione

a) Composizione

L'O.P.E.B. è retto da un Consiglio di amministrazione paritetico composto di n. 12 (dodici) membri nominati rispettivamente:

-n. 6 nominati dalle organizzazioni dei Datori di Lavoro

-n. 6 dalle Organizzazioni dei lavoratori edili ed affini della provincia di Biella di cui all'art. 1;

In caso di necessità i rappresentanti del Consiglio di amministrazione sono nominati dagli Organismi nazionali rispettivi.

b) Durata dell'incarico

Il Consiglio di amministrazione dura in carica due anni. I membri del Consiglio di amministrazione possono essere riconfermati. E', però, data facoltà alle Associazioni territoriali di cui all'art. 1 designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del biennio. In ogni caso decadono dalla carica i membri del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive non partecipano alle sedute. I membri del Consiglio nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessanti, per qualunque causa, prima della scadenza del Consiglio restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

c) Attribuzioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio provvede all'amministrazione e alla gestione dell'O.P.E.B. compiendo tutti gli atti necessari allo scopo. Spettano, in particolare, al Consiglio di amministrazione i seguenti compiti:

c1) amministrare le entrate e il patrimonio dell'O.P.E.B.;

c2) provvedere alla compilazione e alla approvazione dei bilanci consuntivi e dei piani previsionali delle entrate e delle uscite.

c3) curare e promuovere l'impiego dei mezzi finanziari e delle entrate dell'O.P.E.B. per il raggiungimento degli scopi di cui agli articoli del presente Statuto.

c4) delegare alle commissioni d'area ai sensi del successivo art. 17, ogni altra materia che ritiene ad esse delegabili ai fini del conseguimento degli scopi di cui al presente statuto.

c5) assegnare alle commissioni d'area ai sensi del successivo art.17, fermo restando quanto previsto dall'art.6 1° comma lettera a), i budget annuali fino a concorrenza dei quali le commissioni stesse sono tenute a sviluppare le proprie attività ai sensi del comma 3 del medesimo art.17.


Tale assegnazione viene affidata a seguito della valutazione del piano previsionale.

Il budget annuale può essere modificato nel corso dell'esercizio.

c6) curare ogni altro adempimento posto a carico dell'O.P.E.B. dai contratti ed accordi collettivi nazionali e territoriali di cui all'art.1.

c7) accordare pegni, comodati od ipoteche, mutuare titoli e consentire iscrizioni, postergazioni, cancellazioni d'ogni sorta nei pubblici registri ipotecari censuari e nel G.L. del debito pubblico, con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità anche per la rinuncia di ipoteche legali transigere o compromettere in arbitri o amichevoli composizioni, muovere o sostenere liti recederne; appellare ed accettare i giuramenti, nominare procuratori speciali ed eleggere domicilia, acquistare, vendere e costruire immobili.

c8) promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari ritenuti convenienti per il buon funzionamento dell'O.P.E.B..



Handwritten signatures and a stamp in blue ink at the bottom of the page. The stamp is a circular emblem with a central design, possibly a logo or seal, and the number '6' is written to its right.

c9) stabilire su proposta del Comitato di Presidenza l'organigramma e l'organico del personale; assumere e licenziare il personale dell'O.P.E.B.; nominare il Direttore/Segretario; definire -sulla base di quanto deciso dalle Associazioni territoriali di cui all'art. 1- la composizione e nominare i componenti delle commissioni d'area di cui all'art. 14;

c10) approvare, su proposta del Comitato di Presidenza, il piano generale dell'attività dell'O.P.E.B., nel quale sono inseriti i programmi delle attività formative e per la sicurezza da svolgere con i relativi costi. Tale piano sarà predisposto, tenendo conto degli orientamenti del mercato del lavoro e dei bisogni di formazione rilevati, sulla base delle disponibilità finanziarie dell'esercizio; sarà portato a conoscenza delle Organizzazioni territoriali prima della sua approvazione. Successivamente sarà trasmesso agli Organismi nazionali di coordinamento FORMEDIL e CNCPT, ovvero al costituendo Ente Unico (SBC) previsto dal vigente accordo collettivo nazionale del 1° luglio 2014, e loro articolazioni regionali e alle parti sociali nazionali di cui all'art.1;

c11) nomina il Sindaco Unico ovvero il Collegio Sindacale sulla base della designazione fatta -ai sensi dell'art. 11 - dalle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 1, determinandone altresì il relativo compenso;

c12) compiere, infine, tutti gli altri atti e assumere le iniziative che valgano a raggiungere i fini istituzionali.

d) *Convocazioni*


Il Consiglio di amministrazione si riunisce ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente e dal Vicepresidente o da almeno tre membri del Consiglio di Amministrazione o dal Collegio dei Sindaci Revisori. La convocazione del Consiglio di amministrazione è fatta mediante avviso scritto, ovvero mediante qualsiasi altro mezzo che preveda la notifica di ricezione, da recapitarsi ovvero inviarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, specificando luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno. In caso di particolare urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a due giorni. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa di norma il Direttore/Segretario, qualora nominato.

e) *Deliberazioni*

Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione e delle deliberazioni relative è necessaria la presenza di almeno 9 (nove) componenti. Ciascun membro ha diritto a un voto. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole di almeno 9 (nove) componenti. Delle adunanze viene redatto verbale da un incaricato del Presidente, nominato anche al di fuori dei membri del Consiglio di Amministrazione. Il verbale è approvato dal Consiglio di amministrazione e sottoscritto dal Presidente e dal Vicepresidente. Tre adunanze consecutive nel quale sia mancato il numero il numero legale, determineranno l'intervento dell'ente nazionale di riferimento su istanza, anche disgiunta, delle parti territoriali.

Art. 12 Presidente, Vicepresidente e Comitato di Presidenza

Uno dei rappresentanti nominati dalle associazioni datoriali assume, su designazione delle stesse Organizzazioni, la carica di Presidente ed uno dei rappresentanti nominati dalle Organizzazioni dei



lavoratori stipulanti assume, su designazione delle stesse Organizzazioni, la carica di Vicepresidente.

Spetta al Presidente di:

- a) rappresentare l'O.P.E.B. di fronte a terzi e stare in giudizio;
- b) sovrintendere all'applicazione del presente Statuto, promuovere la convocazione del Consiglio di amministrazione e presiederne le adunanze.

Il Presidente ha la firma sociale.

Spetta al Vicepresidente di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente e il Vicepresidente possono delegare per iscritto le funzioni, in parte o integralmente, in caso di impedimento, ad altro membro del Consiglio di amministrazione fra quelli designati, rispettivamente, dalle Organizzazioni datoriali e dalle Organizzazioni dei lavoratori territoriali.

Il Presidente e il Vicepresidente costituiscono il Comitato di presidenza. Il Presidente, come specificato al punto a) del presente articolo, ha la rappresentanza legale dell'O.P.E.B.

Il Comitato di presidenza è delegato dal Consiglio di amministrazione a:


- a) curare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, seguendone l'esecuzione.
- b) intrattenere rapporti con terzi a nome dell'O.P.E.B..
- c) proporre al Consiglio di amministrazione la nomina del Direttore/Segretario di cui al successivo art. 12.
- d) proporre al Consiglio di amministrazione la nomina di tecnici e consulenti.
- e) predisporre il piano previsionale delle entrate e delle uscite nonché il bilancio consuntivo, da sottoporre al Consiglio di amministrazione.
- f) sovrintendere al lavoro delle commissioni d'area di cui al successivo art. 17

Il Comitato di presidenza, inoltre, gestisce sulla base degli indirizzi del Consiglio di amministrazione, le risorse finanziarie dell'O.P.E.B. con firma congiunta, con potere di nominare procuratori scelti tra i componenti del Consiglio di amministrazione. Per la durata del Comitato di presidenza valgono le disposizioni previste dall'art. 11 per il Consiglio di amministrazione.

Art. 13 Collegio Sindacale - dei sindaci revisori

Il controllo dei conti e la revisione legale sono svolti da un Collegio sindacale composto da n. 3 membri effettivi e n. 2 membri supplenti.

Le Organizzazioni territoriali di cui all'articolo 1 possono, esclusivamente con decisione unanime, designare -in luogo del Collegio sindacale – un Sindaco Unico.



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left and a circular stamp on the right.

I tre membri effettivi che compongono il Collegio sindacale sono designati rispettivamente: uno dalle Organizzazioni dei datori di lavoro della provincia di Biella, uno dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori della provincia di Biella in accordo tra loro, il terzo, che presiede il Collegio, di comune accordo tra tutte le Organizzazioni territoriali di cui all'articolo 1. Le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui al secondo comma designano inoltre due Sindaci supplenti – uno in rappresentanza dei datori di lavoro e l'altro in rappresentanza dei lavoratori – destinati a sostituire i Sindaci effettivi eventualmente impediti per cause di forza maggiore. Il Sindaco Unico ovvero i membri del Collegio sindacale designati dalle Organizzazioni territoriali competenti devono essere scelti tra gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili.

Il Sindaco Unico ovvero il Presidente del collegio devono essere iscritti nel Registro dei Revisori legali.

In mancanza dell'accordo, la designazione è fatta dal Presidente del Tribunale di Biella.

Al Sindaco Unico ovvero al Collegio Sindacale si applicano le seguenti disposizioni:

a) Compensi

Ai Sindaci effettivi è corrisposto un compenso annuo, il cui ammontare viene fissato all'atto della nomina dal Consiglio di amministrazione.

b) Durata

I Sindaci durano in carica un biennio e possono essere riconfermati.

c) Attribuzioni

I Sindaci revisori esercitano le attribuzioni e hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404, 2407 e 2409-bis del Codice Civile, in quanto applicabili.

Essi devono riferire subito dopo al Consiglio di amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro mansioni.

I Sindaci revisori esaminano i bilanci consuntivi dell'O.P.E.B. per controllarne la rispondenza con i registri contabili.

Il Collegio sindacale si riunisce ordinariamente una volta a semestre, nonché ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei sindaci revisori lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.

La convocazione del Collegio sindacale è fatta senza alcuna formalità di procedura.

I Sindaci revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza voto deliberativo.

Art. 14 Direttore/Segretario

Su proposta del Comitato di Presidenza, il Consiglio di Amministrazione -ai sensi dell'art. 11 punto c9) del presente statuto – può nominare un Direttore/Segretario sulla base di una selezione basata su criteri di professionalità, competenza e conoscenza del settore edile.

Il Direttore o Segretario, sotto la vigilanza del Presidente e del Vicepresidente, è responsabile del funzionamento dell'O.P.E.B., svolgendo, inoltre, i compiti che gli vengono affidati dal Comitato di presidenza in attuazione delle delibere del Consiglio di amministrazione.

Il Direttore, che è il capo del personale, è responsabile degli uffici dell'O.P.E.B. da lui diretto ed organizzato sulla base delle direttive ricevute dagli organi gestionali.



Four blue ink signatures are present at the bottom of the page. To the right of the signatures is a small rectangular stamp containing the number 9.

In particolare:

- a) predispone, sulla base degli indirizzi del Comitato di presidenza, il piano generale dell'attività dell'O.P.E.B.;
- b) cura l'attuazione del piano generale dell'attività dell'O.P.E.B. approvato dal Consiglio di amministrazione e per quanto di competenza, dalle commissioni d'area di cui al successivo art.17;
- c) applica i provvedimenti disciplinari relativi al personale sulla base di quanto deliberato dal Consiglio di amministrazione;
- d) cura sulla base degli indirizzi del Comitato di presidenza i rapporti con il territorio favorendo la realizzazione delle iniziative previste dal piano generale;
- e) attiva sulla base degli indirizzi del Comitato di presidenza relazioni con Enti pubblici e privati con gli Enti paritetici nazionali FORMEDIL, CNCPT, ovvero del costituendo Ente Unico (SBC) previsto dal vigente accordo collettivo nazionale del 1° luglio 2014, ed eventuali articolazioni territoriali;
- f) le ulteriori attribuzioni e il trattamento economico del Direttore/Segretario sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione su proposta del comitato di presidenza e comunque non potranno superare gli importi previsti per la categoria dei quadri, come disciplinati dal CCNL del Settore Edile.
- g) partecipa – senza diritto di voto – alle riunioni del CdA, fungendone da segretario con il compito di redigere i verbali; partecipa altresì alle riunioni del comitato di presidenza.

Art. 15 Personale dell'O.P.E.B. e criteri di assunzione

L'assunzione del personale dell'O.P.E.B. è decisa dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Comitato di presidenza, sentito il Direttore/Segretario, sulla base di una selezione collegata esclusivamente a criteri di professionalità, competenza e conoscenza del settore.

In particolare:

al personale dell'O.P.E.B. deve essere assicurato un trattamento conforme ai contratti di lavoro vigenti ed alle normative di Legge. Il trattamento economico e normativo del personale dell'O.P.E.B. è stabilito dal Consiglio di amministrazione su proposta del Comitato di presidenza, nell'ambito delle direttive deliberate.

In ogni caso le retribuzioni del personale non potranno superare gli importi previsti per la categoria dei quadri, come disciplinati dal Ccnl del settore edile.


Art. 16 Il segreto d'ufficio

I membri del Consiglio di amministrazione e ogni altra persona che partecipi alle riunioni dell'O.P.E.B., nonché i tecnici ed il personale dell'O.P.E.B. medesimo, sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio.

Art. 17 Commissioni d'Area

1. Per il perseguimento dei fini di cui all'art. 3 comma 1 del presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione può costituire una Commissione Formazione e Orientamento.

2. Per il perseguimento dei fini di cui all'art. 3 comma 2 del presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione può costituire una Commissione Sicurezza.



3. Le Commissioni d'Area elaborano e propongono al Consiglio le scelte strategiche per il perseguimento degli scopi dell'O.P.E.B., nell'ambito del mandato ad esso conferito dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni nazionali di cui all'art. 1. Le Commissioni d'Area, inoltre, svolgono ogni altra attività che sia ad esse delegata dal Consiglio di amministrazione.

4. Le Commissioni pongono in essere le attività di cui al comma 3 del presente articolo attraverso il Direttore/Segretario di cui all'art. 12 del presente statuto ovvero – in caso di mancata nomina dello stesso – attraverso i responsabili delle aree operative di cui all'art. 13 del presente statuto.

5. Le Commissioni svolgono le attività di cui al precedente comma 3 del presente articolo nell'ambito del budget fissato annualmente dal Consiglio in sede di approvazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite.

6. Ogni sei mesi e qualora lo richieda il Consiglio, le Commissioni presentano al Consiglio stesso una relazione sull'attività svolta, al fine di verificare sia la congruità al mandato ad esse conferito, sia la compatibilità con i costi effettivamente sostenuti.

Art.18 Amministrazione

L'amministrazione del patrimonio sociale e la gestione di tutti i fondi di pertinenza dell'O.P.E.B. spettano al Consiglio di amministrazione. I singoli atti amministrativi dell'O.P.E.B. concernenti il pagamento delle spese, l'incasso dei contributi e di ogni altra entrata, la loro movimentazione e le relative operazioni di banca devono essere sottoscritti congiuntamente dal Presidente e dal Vicepresidente.

Gli avanzi annuali di gestione vanno impiegati esclusivamente per costituire riserve ordinarie e straordinarie secondo modalità da determinarsi dal CdA.

In relazione alla finalità dell'O.P.E.B., non a scopo di lucro, viene fatto in particolare:


a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'O.P.E.B.;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'O.P.E.B., in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Art.19 Esercizio di bilancio

L'esercizio finanziario dell'O.P.E.B. ha decorrenza dal 1 ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo, in conformità alle norme contrattuali, da approvarsi entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio. Entro lo stesso termine deve essere compilato ed approvato il piano previsionale delle entrate e delle uscite per l'esercizio successivo. Nella compilazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite e del bilancio deve essere seguito lo schema unico la cui



11

determinazione è di competenza delle Organizzazioni nazionali di cui all'art. 1. Sia il bilancio consuntivo sia il piano previsionale delle entrate e delle uscite, approvati secondo lo schema unico adottato delle parti nazionali e accompagnati dalla relazione del Presidente, da quella del Collegio dei sindaci revisori, devono essere trasmessi entro un mese dalla loro approvazione per le verifiche di conformità e le valutazioni di merito alle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 1, nonché agli organismi di coordinamento FORMEDIL – CNCPT ovvero del costituendo Ente Unico (SBC) previsto dal vigente accordo collettivo nazionale del 1° luglio 2014. Nel periodo intercorrente tra l'inizio dell'esercizio finanziario e la data di approvazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite relativo all'esercizio in corso, si provvede alla gestione economico-finanziaria dell'O.P.E.B., in via provvisoria, sulla base del piano previsionale approvato per l'esercizio precedente.

Il bilancio dovrà essere redatto secondo le normative vigenti e applicando i corretti principi contabili adeguati alle esigenze dell'ente e comunque evidenziando con contabilità a gestione separata, le attività formative e di prevenzione e sicurezza.

Art.20 Libri e scritture contabili

Costituiscono libri e scritture contabili:

- a) libro delle adunanze e delle deliberazioni del CdA
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio sindacale

Dovranno inoltre tenersi tutte le altre scritture amministrative e contabili che siano necessarie in relazione all'attività dell'ente.

Le scritture di cui al presente articolo devono essere conservate per 10 anni dalla data dell'ultima registrazione.

Art.21 Regolamento interno

La gestione tecnica e amministrativa dell'O.P.E.B. può essere disciplinata da un regolamento interno di gestione finanziaria e del personale e dal Codice Etico.

Detto regolamento, che potrà prevedere la carta dei servizi erogati, dovrà tenere conto delle disposizioni emanate dalle parti sociali nazionali.

Il regolamento è approvato dal CdA su proposta del comitato di presidenza.

Art.22 Liquidazione

La messa in liquidazione dell'O.P.E.B. è disposta con accordo tra le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 1, su conforme decisione congiunta delle Organizzazioni nazionali, sentito il parere degli organismi nazionali FORMEDIL e CNCPT ovvero del costituendo Ente Unico (SBC) previsto dal vigente accordo collettivo nazionale del 1° luglio 2014.

Nell'ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori. In difetto di accordo, contestualmente alla messa in liquidazione, le Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente, dovranno chiedere la nomina del/dei liquidatore/i al Presidente del Tribunale di Biella.

Le Organizzazioni territoriali predette determinano, all'atto della messa in liquidazione dell'O.P.E.B., i compiti del o dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluta ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n°662.

Art.23 Modifiche dello Statuto

Le modifiche dello Statuto sono approvate dalle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 1, sentito il parere del Consiglio di amministrazione dell'O.P.E.B. e degli organismi nazionali FORMEDIL e CNCPT ovvero del costituendo Ente Unico (SBC) previsto dal vigente accordo collettivo nazionale del 1° luglio 2014.

Il parere di FORMEDIL ,Cncpt ovvero del costituendo Ente Unico SBC è vincolante.

Art. 24 Controversie

Qualsiasi controversia inerente l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto è deferita all'esame delle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 1. In caso di mancato accordo fra le stesse, la controversia è rimessa alle predette Organizzazioni nazionali di cui all'art. 1, che decidono in via definitiva.


Art.25 Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.

Letto, firmato e sottoscritto

Biella, 01 Dicembre 2016


ANCEBIELLA Il Presidente



CNA Il Presidente




CONFARTIGIANATO Il Presidente



FENEAL UIL Biella



FILCA CISL Biella



FILLEA CGIL Biella



